

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1822 del 11/04/2019
Oggetto	DPR 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA F.LLI VISCONTI S.A.S. DI VISCONTI PIER SAVINO & C DI LUZZARA
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1883 del 11/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno undici APRILE 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 18216/2018

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 – Caseificio della Ditta **"F.Ili Visconti S.a.s. di Visconti Pier Savino & C. " - Luzzara.**

LA DIRIGENTE

Visto l'art. 16, comma 3, della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta **"F.Ili Visconti S.a.s. di Visconti Pier Savino & C."**, avente sede legale nel comune di **Pieve Fisiraga - Via Sant'Antonio n.3** - provincia di Lodi e stabilimento nel comune di **Luzzara - Via Negre n.73** - provincia di Reggio Emilia, per l'attività di lavorazione latte vaccino con produzione di formaggi e derivati del latte, acquisita agli atti con prot.PGRE/7267 del 08/06/2018 e le successive integrazioni acquisite agli atti con prot.PGRE/10717 del 21/08/2018;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

1. Proseguimento senza modifiche dell'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
2. Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali unitamente alle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
3. Comunicazione relativa all'impatto acustico ai sensi dell' art. 8, comma 4, Legge n. 447/95; art.a commi 1 e 2 del D.P.R. 227/2011; art. 10, comma 4 della L.R. n. 15/2001;

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisiti:

- il parere favorevole del Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po prot n. 164 del 21/01/2019, acquisito al prot. Arpae PG/2019/9925 del 21/01/2019, in riferimento alla compatibilità idraulica dello scarico indiretto dei reflui nel Fosso Negre adducente al Canale Bovino;
- la relazione tecnica del Servizio Territoriale di Reggio Emilia di questa Arpae prot. n. PGRE/2018/17059 del 27/12/2018, relativa allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali prodotte dal lavaggio delle strutture e delle attrezzature utilizzate per la lavorazione del latte unitamente alle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici del caseificio e dall'abitazione annessa allo stabilimento;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e

- medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”;
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante “Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a Legge Regionale;
- L. 26.10.1995 n.447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e s.m.i.;
- D.G.R. n.1053/2003 “Direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall’inquinamento”;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i..

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento, di provvedere al rilascio dell’autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1) di adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. 59/13 per lo stabilimento produttivo della Ditta **“F.lli Visconti S.a.s. di Visconti Pier Savino & C.”** ubicato nel comune di **Luzzara - Via Negre n. 73**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs.152/06.
Acque	Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali unitamente alle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
Rumore	Comunicazione relativa all’ impatto acustico

2) che la presente sostituisce l’Autorizzazione alle Emissioni rilasciata alla Ditta “Caseificio Risorta Srl”, ora “F.lli Visconti S.a.s. di Visconti Pier Savino & C.”, dalla Provincia di Reggio Emilia con atto n.prot. 49392/118/2011 del 27/09/2012;

3) che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l’esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti ai sensi del D.Lgs.152/06.**
- **Allegato 2 - Scarichi in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali unitamente alle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06;**
- **Allegato 3 - Comunicazione relativa all’impatto acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell’Autorità Sanitaria ai sensi dell’art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti ai sensi del D.Lgs. 152/06.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs.152/06

La Ditta **"F.Ili Visconti S.a.s. di Visconti Pier Savino & C."** è autorizzata a svolgere nell'impianto ubicato in Comune di **Luzzara - Via Negre n.73** - Provincia di Reggio Emilia l'attività di lavorazione latte vaccino con produzione di formaggi e derivati del latte con le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	GENERATORE DI VAPORE AD OLIO COMBUSTIBILE BTZ DA 837 KW	750	Oltre il colmo del tetto	4	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 100 < 500 < 1700	(*)

(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. Il valore di emissione degli ossidi di zolfo si intende rispettato se si utilizza combustibile con un contenuto di zolfo uguale o inferiore allo 0,3%.

- 1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di azoto e degli ossidi di zolfo devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.
- 2) La Ditta è tenuta ad utilizzare nel generatore di vapore E1 olio combustibile conforme a quanto disposto dall'Allegato X Parte 1 Sezione 1 Punto 7 del medesimo D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ovvero olio combustibile con un contenuto di zolfo non superiore allo 0,3% in massa.
- 3) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per l'emissione n.1.
- 4) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.
- 5) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.
- 6) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.PGRE/7267 del 08/06/2018 e le successive integrazioni acquisite agli atti con prot.PGRE/10717 del 21/08/2018;

7) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

8) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

9) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

10) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

In caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta é tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e Concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;

b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;

c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 - Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali unite alle acque reflue domestiche , ai sensi del D.Lgs. 152/06.

- Trattasi di stabilimento esistente che consiste in caseificio con attività di trasformazione di latte vaccino finalizzata alla produzione di formaggi e altri prodotti lattiero-caseari;
- la richiesta di autorizzazione si riferisce ad un punto di scarico in corpo idrico superficiale che raccoglie le acque reflue industriali prodotte dal lavaggio delle strutture e delle attrezzature utilizzate per la lavorazione del latte e le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici del negozio e dell'abitazione annessi al caseificio;
- le acque reflue sopra descritte convergono in una unica rete e sono trattate da un impianto di depurazione biologico a fanghi attivi ad ossidazione totale costituito da:
 - un pozzetto di sollevamento con volume utile pari a 0,5 m³ dotato di pompa di sollevamento che invia i reflui alla sezione di equalizzazione;
 - una vasca equalizzazione aerata della capacità di 12 m³;
 - 2 vasche per l'ossidazione biologica poste in serie, della capacità totale di 55 m³;
 - un sedimentatore del volume di 3,7 m³;
 - una vasca di accumulo fanghi del volume di 10 m³;
 - pozzetto di ispezione
- la Tavola "Pratica n°36, elaborato 1" presentata dalla Ditta riporta la rete fognaria, sistemi di trattamento e scarichi ed è la planimetria di riferimento in materia di scarichi
- lo scarico è in atto per 365 giorni all'anno, per 24 ore al giorno, con una portata media giornaliera scaricata di circa 13 m³/giorno;
- l'approvvigionamento idrico è da pozzo per un emungimento di circa 4.015 m³/anno di cui il 90% utilizzato per il processo produttivo ed il 10% per i servizi.

Prescrizioni per lo scarico di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale :

1. Gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali e di quelle reflue domestiche devono essere conformi alla documentazione tecnica presentata;
2. Lo scarico, a valle dell'impianto di depurazione, deve rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs 152/06;
3. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non possono essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo;
4. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente;
5. Le acque bianche (pluviali) devono essere mantenute separate dalla rete fognaria delle acque nere;
6. La Ditta dovrà effettuare almeno 2 auto-controlli analitici, scaglionati nell'arco dell'anno solare, sulle acque reflue industriali scaricate dopo il trattamento per la verifica del rispetto dei limiti tabellari per i parametri caratteristici: pH, Solidi sospesi totali, BOD5, COD, cloruri, azoto ammoniacale, fosforo totale, grassi e oli animali e vegetali; uno degli autocontrolli dovrà essere su un campione medio composito prelevato nell'arco di almeno tre ore nelle fasi più significative del processo che dovrà evidenziare la conformità ai parametri sopra riportati previsti dalla Tabella 3 - Allegato 5 - D.Lgs.152/06;

7. Gli esiti degli autocontrolli di cui sopra dovranno essere conservati presso l'azienda, a disposizione degli organi di vigilanza e presentati in sede di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico;
8. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di trattamento, deve essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità, ne deve essere data immediata comunicazione ad ARPAE, indicando anche i tempi per il ripristino, e devono essere messi in atto i sistemi previsti dalla ditta in caso di emergenza; a tale scopo deve essere presente a valle dell'impianto di trattamento o della rete fognaria dei reflui industriali idoneo sistema di chiusura e previsto il conferimento dei reflui a ditte autorizzate;
9. La Ditta, entro 180 giorni dalla data del presente Atto, deve predisporre zone pavimentate e coperte al fine di raccogliere i rifiuti previa acquisizione del titolo abilitativo edilizio qualora previsto in base alle vigenti disposizioni. Tali zone dovranno essere dotate di idonei sistemi di contenimento o adatti accorgimenti al fine di evitare ogni tipo di versamento, anche occasionale, di sostanze in genere in acque superficiali;
10. La Ditta deve provvedere ad una corretta gestione della salamoia conferendo questa, oppure i residui di rigenerazione da essa derivati, ad impianti autorizzati in materia di rifiuti;
11. Devono essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo dell'impianto di trattamento o dal proprietario o da ditta specializzata. La documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso l'impianto dovrà essere registrata su apposito registro, conservato e tenuto a disposizione degli organi di controllo;
12. Il punto individuato per il controllo dello scarico delle acque reflue industriali e delle acque reflue domestiche deve essere mantenuto attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA;
13. I fanghi derivanti dall'impianto di depurazione devono essere conferiti a ditte autorizzate al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi del D.Lgs 152/06 o potranno essere utilizzati ai sensi del D. Lgs 99/92 e delle normative regionali vigenti;
14. Deve essere effettuata operazione periodica di pulizia e manutenzione del punto di scarico in prossimità del corpo idrico recettore, tale punto di scarico dovrà essere mantenuto sgombri al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari per gli impianti/strutture ed altre opere finalizzate allo scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico

Dalla Valutazione d'impatto acustico resa ai sensi dell'art.8 della L.Q.447/95, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, emerge che:

- i contributi di rumorosità registrati *in operam* presso il confine di proprietà ed in prossimità dei recettori sensibili maggiormente interessati alla rumorosità indotta, risultano inferiori al limite diurno di 70 dB(A) associato alla *classe V – Aree prevalentemente industriali*.

- dall'analisi dei risultati ottenuti nell'indagine risulta un livello tale da non violare il criterio differenziale che si applica all'interno degli ambienti abitativi e degli uffici di 5 dB durante il periodo diurno.

Pertanto l'insediamento produttivo in esame è conforme alle prescrizioni di cui all'attuale legislazione vigente in materia di rumore.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

1. l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
2. l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
3. la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.